



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 12/GST del 19 novembre 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 9/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 9/11/2025 ALTA HIRPINIA S – CIMITILE

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Cimitile Calcio 1966, relativo alla gara in epigrafe valevole per il Campionato Regionale di Promozione - girone C - con il quale la società ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società resistente ASD Alta Hirpinia S per avere impiegato, nella gara oggetto di ricorso, un calciatore - Saveriano Gennaro Pio (23.08.1996) - in posizione irregolare. Letta la memoria della resistente società ASD ASD Alta Hirpinia S. Esperiti i necessari accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: ^ la gara oggetto di ricorso si disputava in data 9.11.2025; ^ il calciatore Saveriano Gennaro Pio risulta tesserato per la resistente società dal 7.11.2015 e, pertanto, prendeva regolarmente parte alla gara. Il tesseramento dei calciatori, infatti, è regolato sia da quanto previsto dalle NOIF (cfr. art. 39 NOIF), sia da quanto stabilito dalle Linee Guida al Tesseramento per la stagione sportiva 2025 - 2026 da parte della LND. Dal combinato disposto di dette norme e come deciso dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, in un caso analogo, si evince che: "La data del tesseramento è quella di dematerializzazione della pratica tramite firma digitale, a patto che la stessa non presenti errori di alcun tipo e l'utilizzo (del calciatore) potrà avvenire dal giorno successivo alla posizione della stessa. Infatti, si ritiene utile ribadire che la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, etc.) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della società. Pertanto, un calciatore o una calciatrice la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l'attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti norme federali. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva". Come stabilito dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con la decisione n. 89 del 2003, protocollo numero 00981 del 2023 Sez. I.: "In sostanza da tali prescrizioni discende che il tesseramento ha valore dal giorno successivo al deposito della pratica e che eventuali errori o richieste di integrazioni saranno segnalati dall'ufficio competente, così specificando che il calciatore tesserato potrà comunque essere utilizzato fino all'eventuale controllo del Comitato e alla richiesta di integrazione. A ciò si aggiunga che in caso di mero errore ed integrazione della modulistica è prevista una semplice sanzione dell'ammenda in capo alla società e non la perdita della gara, da irrogare solo in caso di violazioni più gravi". Come argomentato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI il principio previsto dall'art. 39 delle NOIF è quello di considerare tesserato il calciatore dal giorno successivo al deposito degli atti fino eventualmente alla comunicazione di revoca per irregolarità e o invalidità o anche alla richiesta di integrazione che non ha comunque, salvo il caso previsto dall'art. 42 delle NOIF, effetto retroattivo sul tesseramento fino a quel momento ritenuto valido ed effettuato. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, continua nel ragionamento affermando che: "Ciò perché la società, che ha l'onere di monitorare la procedura informatica di tesseramento, non può tuttavia autonomamente ritenere irregolare la posizione senza che il sistema generi un qualche alert e/o comunicazione di errore. Senza tale disposizione, fino a nuova comunicazione di revoca/integrazione, il tesseramento deve dirsi regolare e valido e, dunque, l'utilizzo del calciatore è assolutamente possibile". Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nel

pronunciamento sopra riportato, richiama il principio di affidamento che: "[] fa sorgere nel destinatario l'aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5011). PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Cimitile Calcio 1966 e, per l'effetto, confermare il risultato di 1 - 0 in favore della società resistente ASD Alta Hirpinia S acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati, rinviando al relativo Comunicato Ufficiale; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società ASD Alta Hirpinia S per il tesseramento del calciatore Saveriano Gennaro Pio. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 8/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 8/11/2025 ATLETICO FAIANO - OLYMPIC SALERNO

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Olympic Salerno con il quale quest'ultima ha censurato la posizione irregolare ai fini del tesseramento di tre calciatori della società Atletico Faiano; precisamente: Cascata Salvatore, nato il 13.03.1993, Atorino Giovanni, nato il 26.03.1994 e Vastola Nello, nato il 2.05.2006; nonché per la irregolare posizione ai fini della squalifica del sig. Velardo Giuseppe; esperiti gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che i sopracitati calciatori sono stati tesserati dalla società Atletico Faiano e risultano tesserati così come segue: Cascata a far data dal 7.11.2025, Atorino a far data dal 09.09.2025 e Vastola a far data dal 17.09.2025; da quanto precede emerge che i calciatori sopracitati erano tesserati con la società Atletico Faiano prima della gara oggetto di reclamo disputatasi in data 08/11/2025, per quanto attiene la inibizione del sig. Velardo che ha svolto la funzione di assistente di parte si è verificato che la squalifica al dirigente è stata comminata dal TFT/Campania con Comunicato Ufficiale n.22/TFT del 06.02.2025, che la sanzione veniva determinata in mesi sei (6) che all'interno della delibera di motivazione l'organo giudicante non prevedeva sospensioni di sorta e che comunque l'inibizione dei dirigenti non riguarda esclusivamente l'attività agonistica (inerente i campionati in via di svolgimento) ma ogni funzione espletabile a livello federale, per tanto la squalifica alla data della disputa dell'incontro risulta del tutto scontata e ciò determina l'infondatezza dell'impugnativa; PQM dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, delibera di rigettare il reclamo così come proposto e, per l'effetto, di omologare il punteggio acquisito sul terreno di giuoco di 4 - 3 in favore della società Atletico Faiano conferma i provvedimenti disciplinari assunti e inseriti nel relativo C.U., ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 8/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 8/11/2025 SOCRATES CARPIGNANO - F.C. LUOGOSANO

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Socrates Carpignano con il quale quest'ultima ha censurato la posizione irregolare ai fini del tesseramento di due calciatori della società F.C. Luogosano; precisamente: Cardillo Sandro (02.08.1981) e Palermo Manuel (07.12.1998); esperiti gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che i sopracitati calciatori sono stati tesserati dalla società F.C. Luogosano ambedue in data 05.11.2025; da quanto precede emerge che i calciatori sopracitati erano tesserati con la società F.C. Luogosano prima della gara oggetto di reclamo disputatasi in data 08/11/2025 e ciò determina l'infondatezza dell'impugnativa; PQM dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, delibera di rigettare il reclamo così come proposto e, per l'effetto, di omologare il punteggio acquisito sul terreno di giuoco di 0-3 in favore della società F.C. Luogosano conferma i provvedimenti disciplinari assunti e inseriti nel relativo C.U., ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

Gara del 8/11/2025 SPORTING CAMPANIA CASERTA - BENEVENTO NEXTGEN E.N.HO

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito letti i reclami ritualmente proposti dalle società Sporting Campania Caserta e Benevento Nex Gen; preso atto che dall'attività istruttoria è emersa la necessità di approfondire con ulteriori accertamenti (la cui assunzione è determinante per la decisione), P.Q.M. dispone il rinvio della presente decisione al 26/11/2025, sospendendo ogni determinazione sul punto. La presente vale altresì quale comunicazione ad ambedue le società ai sensi dell'art.67 CGS

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

avv. Marco Cardito

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 10/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 10/11/2025 CITTA DI TORRE DEL GRECO - PORTICI 1906 A.R.L.

Il Sostituto Giudice Sportivo, avv. Marco Cardito, esaminati il preannuncio e il reclamo regolarmente presentati dalla società Portici 1906 A.R.L., con i quali è stata contestata la posizione irregolare - ai fini del tesseramento - di sei calciatori della società Città di Torre del Greco, precisamente: Capuano Pasquale (n. 26.05.2007), Borrello Davide (n. 04.01.2009), Esposito Gaetano (n. 03.01.2008), Despucches Domenico (n. 03.07.2007), Smorra Andrea (n. 08.08.2007) e Palomba Gianpaolo (n. 15.11.2008), nonché l'asserita irregolarità della posizione del sig. Capozzo Luigi ai fini della squalifica; esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti di questo C.R. Campania, è emerso quanto segue: - i calciatori Capuano, Borrello, Esposito e Despucches risultano tesserati per la società Città di Torre del Greco con decorrenza 17.11.2025; - il calciatore Smorra Andrea risulta svincolato dalla società Centro Ester; - il calciatore Palomba Gianpaolo risulta svincolato dalla società Città di Torre del Greco. Ne consegue che i i suddetti calciatori non erano tesserati per la società Città di Torre del Greco alla data della gara oggetto di reclamo, disputata il 10.11.2025. Per quanto riguarda la squalifica del sig. Capozzo Luigi, è stato verificato che la sanzione inflitta con Comunicato Ufficiale n. 32 del 9.10.2025 - a seguito della gara Virtus Pompei Soccer - Città di Torre del Greco - è stata regolarmente scontata nella gara del 26.10.2025 (Città di Torre del Greco - SG Football Club). In tale gara il calciatore non risulta inserito in distinta; la stessa è stata sospesa e il Giudice Sportivo ha successivamente deliberato la punizione sportiva della perdita dell'incontro a carico della società Città di Torre del Greco. Il provvedimento, non oggetto di impugnazione, deve pertanto considerarsi definitivo e valido ai fini del computo della squalifica. P.Q.M. il Sostituto Giudice Sportivo delibera: - di accogliere il reclamo così come proposto; - per l'effetto, di infliggere alla società Città di Torre del Greco la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in della società Portici 1906 A.R.L.; - di irrogare alla società Città di Torre del Greco l'ammenda di euro 300; di infliggere alla stessa 1 pt di penalizzazione; - di comminare ai sigg. Capuano, Borrello, Esposito, Despucches, Smorra e Palomba una squalifica di una gara effettiva; - di confermare i provvedimenti disciplinari già assunti e pubblicati nel relativo Comunicato Ufficiale; - di disporre la restituzione del contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

avv. Marco Cardito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

CITTA DI TORRE DEL GRECO 1

AMMENDA

Euro 300,00 CITTA DI TORRE DEL GRECO

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAPUANO PASQUALE
ESPOSITO GAETANO
SMORRA ANDREA

(CITTA DI TORRE DEL GRECO)
(CITTA DI TORRE DEL GRECO)
(CITTA DI TORRE DEL GRECO)

DESPUCCHES DOMENICO (CITTA DI TORRE DEL GRECO)
PALOMBA GIANPAOLO (CITTA DI TORRE DEL GRECO)
BORRELLO DAVIDE (CITTA DI TORRE DEL GRECO)

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO a 5 SERIE C2

GARE DEL 8/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 8/11/2025 BELVEDERE 1998 - SCAFATI S. MARIA C5

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Scafati S. Maria C5, relativo alla gara in epigrafe. Rilevato che: ^ la società resistente ASD Belvedere 1998 non produceva memorie; ^ il DDG sospendeva la gara al minuto 32' e 30" secondi, sul risultato di 3 - 3 a causa di una mass confrontation fra le squadre e i componenti delle due panchine (giocatori e dirigenti) che vedeva poi coinvolte alcuni sostenitori presenti sugli spalti riconducibili ad entrambe le società. Nonostante il DDG si prodigasse a sollecitare i capitani delle due società ed i dirigenti affinché tornasse la serenità e si potesse concludere la gara, questi ultimi continuavano a scontrarsi. A questo punto, lo stesso riteneva non vi fossero più le condizioni minime di ordine pubblico per concludere la gara che, pertanto, veniva sospesa. Il DDG raggiungeva il suo spogliatoio ed attendeva circa dieci minuti che gli animi si placassero, ma ciò non avveniva. Provava a contattare per due volte le Forze dell'Ordine, senza ricevere risposta. Considerato che: : ^ il ricorso è formulato in modo generico in quanto si limita a ripercorrere i fatti già narrati dal DDG a referto, referto che, come è noto, per costante giurisprudenza federale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, e omettendo di richiedere al Giudice l'adozione di un provvedimento in merito alla gara. Tanto rilevato e considerato, PQM delibera: ^ rigettare il ricorso dichiarandolo inammissibile; ^ infliggere ad entrambe le società, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 6; ^ infliggere l'ammenda di euro 350,00 alla società ASD Belvedere 1998; ^ infliggere l'ammenda di euro 350,00 alla società ASD Scafati S. Maria C5; ^ disporre che la gara di ritorno fra le due società si disputerà a porte chiuse con la presenza di numero due Commissari di campo a carico delle società, uno per parte; ^ confermare tutti gli altri provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati, rimandando al relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale

avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 350,00 BELVEDERE 1998

Euro 350,00 SCAFATI S. MARIA C5

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 26 novembre 2025.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
 - tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
 - tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;
- Pec: csat@pec.indcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Pubblicato in NAPOLI il 19 novembre 2025

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli